

Publicato il 09/02/2021

N. 00381/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00209/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 209 del 2020, proposto da Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Beniamino Caravita di Toritto, Annalisa D'Urbano, Edoardo Nigra e Giulia Boldi, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell'avvocato Edoardo Nigra, in Catania Via V. Giuffrida n. 37 e con domicilio digitale presso la PEC dell'avvocato Beniamino Caravita di Toritto cdta@legalmail.it;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ministero della Giustizia, Istituto Tecnico Industriale Archimede di Catania (Commissioni nn. 20 e 21 dell'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale e di Perito Industriale Laureato Sessione 2019), in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Catania,

presso i cui uffici domiciliario in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

nei confronti

Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dapprima dall'avvocato Giuseppe Mingiardi e poi dall'avvocato Barbara Fiorito, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Paternò, Via Monfalcone n. 2/4 e con domicilio digitale *ex lege* come da PEC da Registri di Giustizia;

Alfredo Ando', Antonino Bucolo, Marcello Cantone, Salvatore Giuseppe Canzoniere, Sebastiano Grillo, Salvatore Mingiardi, Mauro Nicolosi, Giacomo Nicosia, Giovanni Pellegrino, Mario Pennisi, Giuseppe Santo Pepi, Carmelo Polizzi, Salvatore Pulvirenti, Salvatore Sales, Francesco Squillaci, Filippo Emanuele Verso, Roddy Zicca, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Mingiardi, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Catania, Via Gabriele D'Annunzio n. 39/A, e con domicilio digitale corrispondente all'indirizzo PEC annotato nel registro pubblico ReGIndE;

Giuseppe Agosta, Carmelo Alparone, Giacomo Alparone, Gaetano Andriano, Marco Balsamo, Michele Barbagallo, Giovanni Basile, Giuseppe Bonanno, Giacomo Buccheri, Emanuele Carmelo Carciotto, Natale Cariotti, Giuseppe Carnebella, Orazio Castro, Pietro Caudullo, Gaetano Cellino Caudo, Liborio Mario Corica, Antonio Davide Corsaro, Giuseppe Corsaro, Francesco Antonino Costanzo, Massimo Crescimone, Gregorio Cubito, Giuseppe Cucé, Carmelo Agatino D'Antonio, Valentina De Maria, Settimo De Pasquale, Giuseppe Di Grazia, Giuseppe Rosario Di Lorenzo, Antonella Di Salvo, Francesco Fortezza, Luigi Furnari, Giuseppe Giannino, Enrico Leonardi, Angelo Lo Castro, Salvatore Longo, Giovanni Luca, Francesco Paolo Maggiore, Paolo Magrì, Graziano Giuseppe Mannile, Salvatore Marcinnò, Vincenzo Masi, Giuseppe Mastroeni, Salvatore

Maugeri, Salvatore Messina, Michelangelo Pace, Antonino Pappalardo, Antonino Pellegrino, Gianluca Persico, Oscar Petriglieri, Salvatore Portale, Massimiliano Portiero, Renato Primofrutto, Leonardo Puglisi, Marzio Pulvirenti, Francesco Raniolo, Antonino Rapisarda, Giovanni Salonia, Salvatore Salonia, Silvestro Sapienza, Giuseppe Scacciante, Mario Sinopoli, Francesco Spoto, Francesco Tasca, Salvatore Paride Valenti, non costituiti in giudizio;

Paolo Mario Liberto, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe D'Amico e Angelo Mastrandrea, con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC angelomastrandrea@puntopec.it;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Guerino Ferri, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno, Via Diego Taiani, n. 8 e con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC avvocato.ferri@pec.it;

per l'annullamento in parte qua previa sospensione cautelare

- dell'“*Elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale di esame e calendario*” del 28 novembre 2019, nell'ambito dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale e Perito Industriale Laureato, sessione 2019, dalla Commissione n. 20 di Catania, insediata presso l'Istituto Tecnico Industriale “Archimede” di Catania;
- dell'“*Elenco dei candidati ammessi alla prova orale*” del 29 novembre 2019, nell'ambito dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale e Perito Industriale Laureato, sessione 2019, dalla Commissione n. 21 di Catania, insediata presso l'Istituto Tecnico Industriale “Archimede” di Catania;
- dell'“*Elenco dei candidati abilitati?*” del 11 dicembre 2019, nell'ambito

dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale e Perito Industriale Laureato, sessione 2019, dalla Commissione n. 20 di Catania, insediata presso l'Istituto Tecnico Industriale "Archimede" di Catania;

- dell'"*Elenco dei candidati abilitati*" del 14 dicembre 2019, nell'ambito dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale e Perito Industriale Laureato, sessione 2019, dalla Commissione n. 21 di Catania, insediata presso l'Istituto Tecnico Industriale "Archimede" di Catania;

- nonché di ogni ulteriore provvedimento, nota o verbale della Commissione e/o dell'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali laureati della Provincia di Catania per l'ammissione al suddetto esame, o a talune fasi dello stesso, di soggetti in possesso del diploma conseguito con il vecchio ordinamento presso l'Istituto Tecnico per Geometri, ancorché non conosciuto dai ricorrenti né agli stessi comunicato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ministero della Giustizia, Istituto Tecnico Industriale Archimede di Catania (Commissioni nn. 20 e 21 dell'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale e di Perito Industriale Laureato Sessione 2019); dell'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Catania, Alfredo Ando', Antonino Bucolo, Marcello Cantone, Salvatore Giuseppe Canzoniere, Sebastiano Grillo, Salvatore Mingiardi, Mauro Nicolosi, Giacomo Nicosia, Giovanni Pellegrino, Mario Pennisi, Giuseppe Santo Pepi, Carmelo Polizzi, Salvatore Pulvirenti, Salvatore Sales, Francesco Squillaci, Filippo Emanuele Verso, Roddy Zicca; di Paolo Mario Liberto;

Visto l'atto di intervento *ad opponendum* del Consiglio Nazionale dei Periti

Industriali e dei Periti Industriali Laureati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2020 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti ricorrente ha rappresentato che con ordinanza del 24 aprile 2019, prot. n. 373, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha indetto la sessione di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale e di perito industriale laureato per l'anno 2019, consentendone l'accesso ai candidati in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di perito industriale capotecnico, del diploma di maturità tecnica di perito industriale conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto, ovvero del diploma di istruzione superiore di cui al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 afferente al Settore "*Tecnologico*"; con successivo decreto dirigenziale n. 1355 del 17 settembre 2019 il M.I.U.R. ha individuato le commissioni giudicatrici, insediate presso gli Istituti Tecnici del Settore "*Tecnologico*" e sempre il suddetto decreto ha individuato quale sede delle commissioni nn. 20 e 21 della Provincia di Catania l'Istituto Archimede di Catania.

Argomenta la parte ricorrente che nonostante l'univocità dell'ordinanza di indizione degli esami, taluni soggetti in possesso del diploma da geometra conseguito nella vigenza del vecchio ordinamento presso l'Istituto Tecnico per Geometri hanno presentato domanda di ammissione agli esami di abilitazione innanzi alle commissioni resistenti.

Aggiunge l'esponente che in seguito dell'espletamento delle prove scritte, la commissione 20 ha pubblicato l'*"Elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale di esame e calendario"* recante gli esiti delle prove scritte nonché l'indicazione della data delle prove orali, nel quale risultano annoverati anche alcuni geometri in possesso di diplomi vecchio ordinamento e che, similmente, in data 29 novembre 2019, la commissione 21 ha pubblicato l'*"Elenco dei candidati ammessi alla prova orale"*. Quindi, le commissioni, rispettivamente in data 11 e 14 dicembre 2019, hanno pubblicato gli elenchi dei candidati abilitati che, nuovamente, indicano al loro interno geometri in possesso di diplomi vecchio ordinamento.

Tale posizione, assunta dalle commissioni giudicatrici - lamenta la parte ricorrente - muove dalla pretesa equipollenza tra i diplomi da geometra vecchio ordinamento e i nuovi diplomi c.d. "CAT" (ovvero acquisiti presso Istituti di Formazione Superiore del Settore Tecnologico con indirizzo Costruzione, Ambiente e Territorio) istituiti dal D.M. n. 88/2010; in particolare, secondo l'interpretazione fatta propria dalle commissioni, il riordino degli istituti tecnici operato dal menzionato D.M. del 2010 avrebbe comportato una sostanziale uniformazione dei titoli di studio di perito e geometra acquisiti anche anteriormente alla riforma, consentendo anche ai geometri "vecchio ordinamento" di accedere all'esame di Stato da perito.

La Cassa ricorrente ha pertanto proposto le domande in epigrafe.

1.1. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Giustizia, l'Istituto Tecnico Industriale Archimede di Catania (commissioni nn. 20 e 21 dell'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale e di perito industriale laureato sessione 2019), eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia e chiedendo, previo rigetto dell'istanza cautelare, di ritenere e dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso.

1.2. Si sono costituiti in giudizio l'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Catania, Alfredo Ando', Antonino Bucolo, Marcello Cantone, Salvatore Giuseppe Canzoniere, Sebastiano Grillo, Salvatore Mingiardi, Mauro Nicolosi, Giacomo Nicosia, Giovanni Pellegrino, Mario Pennisi, Giuseppe Santo Pepi, Carmelo Polizzi, Salvatore Pulvirenti, Salvatore Sales, Francesco Squillaci, Filippo Emanuele Verso, Roddy Zicca, chiedendo preliminarmente al Tribunale adito dalla parte ricorrente di dichiarare la propria incompetenza e indicare come competente il T.A.R. Lazio, sede di Roma; di rigettare la domanda di sospensione; di dichiarare il difetto di giurisdizione; nel merito, di dichiarare inammissibile e comunque infondato il ricorso.

1.3. Si è costituito in giudizio Paolo Mario Liberto, chiedendo di dichiararsi l'incompetenza del Tribunale adito in considerazione della competenza esclusiva del T.A.R. Lazio; di dichiararsi l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del ricorso, ed in ogni caso rigettarsi lo stesso, in un'istanza di concessione della sospensione cautelare.

1.4. Ha proposto intervento *ad opponendum* il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, chiedendo di dichiararsi l'incompetenza del Tribunale adito in considerazione della competenza esclusiva del T.A.R. Lazio; di dichiararsi l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del ricorso, ed in ogni caso rigettarsi lo stesso, in un'istanza di concessione della sospensione cautelare.

1.5. Con decreto 27 marzo 2020, n. 219 - *ex art.* 84 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 - è stata respinta la domanda cautelare proposta e al contempo fissata per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 23 aprile 2020.

Con ordinanza 27 aprile 2020, n. 350 è stato dato atto della rinuncia all'istanza cautelare da parte del ricorrente.

1.6. All'udienza pubblica del 22 ottobre 2020, presenti i difensori delle

parti, come da verbale, il Collegio, preliminarmente, ai sensi dell'art. 73, comma 3, cod. proc. amm., ha rilevato d'ufficio le questione di giurisdizione e di legittimazione; quindi, dopo la discussione il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Devono essere esaminate in via preliminare le eccezioni frapposte dalle parti resistenti e controinteressate.

1.1. L'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Catania, Alfredo Ando', Antonino Bucolo, Marcello Cantone, Salvatore Giuseppe Canzoniere, Sebastiano Grillo, Salvatore Mingiardi, Mauro Nicolosi, Giacomo Nicosia, Giovanni Pellegrino, Mario Pennisi, Giuseppe Santo Pepi, Carmelo Polizzi, Salvatore Pulvirenti, Salvatore Sales, Francesco Squillaci, Filippo Emanuele Verso, Roddy Zicca hanno eccepito il difetto di giurisdizione, argomentando che la controversia relativa alla richiesta di iscrizione ad albi professionali va devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, attenendo a posizioni di diritto soggettivo.

1.1.1. L'eccezione è infondata.

La questione controversa nella presente sede non riguarda "l'iscrizione" ad albo professione (pacificamente rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario, posto che il rapporto tra colui che aspira all'iscrizione all'albo professionale e l'ordine preposto alla tenuta dell'albo medesimo si identifica con la dicotomia diritto soggettivo - obbligo, anziché con quella interesse legittimo - potere pubblico, avendo l'ordine professionale solo il compito di verificare se l'aspirante sia nel possesso dei requisiti voluti dalla legge, in quanto tale possesso è condizione necessaria e sufficiente per ottenere l'iscrizione: cfr. Cass. civ., Sez. Un., 15 marzo 2017, n. 6821).

Nella vicenda contenziosa in esame, invece, le contestazioni avanzate dalla parte ricorrente riguardano il diverso (cronologicamente e logicamente) "momento" dell'accesso alla sessione di esami di Stato per l'abilitazione

all'esercizio della libera professione di Perito Industriale e di Perito Industriale Laureato per l'anno 2019.

Va poi osservato che gli atti che definiscono l'istanza di ammissione costituiscono esercizio di un potere autoritativo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15 dicembre 2003, n. 8213).

1.2. L'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Catania, Alfredo Ando', Antonino Bucolo, Marcello Cantone, Salvatore Giuseppe Canzoniere, Sebastiano Grillo, Salvatore Mingiardi, Mauro Nicolosi, Giacomo Nicosia, Giovanni Pellegrino, Mario Pennisi, Giuseppe Santo Pepi, Carmelo Polizzi, Salvatore Pulvirenti, Salvatore Sales, Francesco Squillaci, Filippo Emanuele Verso, Roddy Zicca hanno poi eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, in favore della competenza del T.A.R. Lazio, Roma, ai sensi dell'art. 13 comma 3 c.p.a., argomentando che non vengono in rilievo provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede, non potendosi radicare la competenza territoriale in funzione delle varie sedi distaccate di esame.

Analoga eccezione è frapposta da Paolo Mario Liberto e dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, che hanno ulteriormente argomentato come il titolo *de quo* viene conseguito non a livello locale ma statale, in virtù di un provvedimento di diretta derivazione ministeriale, ad opera del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (sul punto cfr. l'art. 15 del D.M. 29 dicembre 1991 n. 445, recante il regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale).

1.2.1. L'eccezione è infondata.

Sussiste la competenza del giudice adito, da individuarsi sulla scorta dell'ordinario criterio del luogo di produzione degli effetti *ex* art. 13,

comma 1, cod. proc. amm..

Si rivela inconferente il richiamo alla ordinanza T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. III, 3 febbraio 2020, n. 271, in quanto la ritenuta incompetenza del Tribunale adito in quella vicenda contenziosa è stata basata sull'impugnazione del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 373 del 24 aprile 2019, *“in parte qua, laddove lesivo”*, con il quale è stata indetta, per l'anno 2019, la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale e di Perito Industriale Laureato, impugnazione di tale decreto assente nel caso in esame.

Il Collegio ben conosce il principio giurisprudenziale per il quale qualora sia impugnato un atto dell'autorità centrale unitamente all'atto applicativo che esplica la sua efficacia in un determinato ambito territoriale, il ricorso resta in ogni caso attratto nella competenza del T.A.R. Lazio, sede di Roma, non rilevando a tal fine la maggiore o minore importanza che l'impugnazione dell'atto dell'autorità centrale assume nell'economia generale del ricorso, tale questione riguardando il merito del gravame, verificandosi lo spostamento della competenza del T.A.R. periferico adito a quello del Lazio per il solo fatto che il ricorrente abbia manifestato la volontà di impugnare un atto di un'autorità centrale con efficacia non limitata territorialmente.

Tuttavia, nel caso in esame, deve essere ribadito che la parte ricorrente non ha manifestato la volontà di avversare la richiamata ordinanza del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 373 del 24 aprile 2019.

1.3. L'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Catania, Alfredo Ando', Antonino Bucolo, Marcello Cantone, Salvatore Giuseppe Canzoniere, Sebastiano Grillo, Salvatore Mingiardi, Mauro Nicolosi, Giacomo Nicosia, Giovanni Pellegrino, Mario Pennisi, Giuseppe Santo Pepi, Carmelo Polizzi, Salvatore Pulvirenti, Salvatore Sales,

Francesco Squillaci, Filippo Emanuele Verso, Roddy Zicca hanno poi eccepito il difetto del contraddittorio non essendo stato il ricorso notificato a tutti i controinteressati, da identificarsi in tutti i candidati in possesso del diploma di geometra conseguito nel vecchio ordinamento, ammessi agli esami di abilitazione indetti con ordinanza n. 373/2019 del MIUR in forza della equiparazione al "diploma di istruzione tecnica" con indirizzo: *“Costruzione, Ambiente e Territorio – CAT”*, ai sensi dell’art. 6, comma 4, e dell’art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 88/2010, che si sono svolti presso i vari Ordini professionali dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati del territorio nazionale, i quali rivestono tutti la posizione formale e sostanziale di controinteressati.

L’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Catania ha altresì eccepito che il ricorso non risulta notificato a tutti i soggetti ammessi agli esami di abilitazione di cui agli elenchi impugnati dal ricorrente.

1.3.1. L’eccezione è infondata.

La posizione di controinteressato va riconosciuta a tutti i candidati abilitati - ricompresi nei detti elenchi - in possesso del diploma di geometra c.d. vecchio ordinamento.

Quanto sopra in omaggio al consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale in base al quale la nozione processuale di controinteressato necessario in senso tecnico richiede non solo il c.d. requisito formale (la c.d. contemplazione nominativa del soggetto nel provvedimento avverso), ma anche la sussistenza di un interesse sostanziale, concreto ed attuale alla conservazione dell’atto impugnato, in quanto favorevole. Tale interesse deve essere speculare (analogo e contrario) a quello della parte ricorrente, nel senso che dal provvedimento deve derivare un vantaggio immediato e diretto al controinteressato; vantaggio che è posto a rischio dall’impugnazione del provvedimento e

destinato a venire meno con l'ipotetico accoglimento del ricorso (arg. ex Cons. Stato, sez. VI, 2 dicembre 2019, n. 8227).

1.4. L'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Catania, Alfredo Ando', Antonino Bucolo, Marcello Cantone, Salvatore Giuseppe Canzoniere, Sebastiano Grillo, Salvatore Mingiardi, Mauro Nicolosi, Giacomo Nicosia, Giovanni Pellegrino, Mario Pennisi, Giuseppe Santo Pepi, Carmelo Polizzi, Salvatore Pulvirenti, Salvatore Sales, Francesco Squillaci, Filippo Emanuele Verso, Roddy Zicca hanno poi eccepito l'inammissibilità per non aver la parte ricorrente indicato gli atti aventi natura di provvedimenti amministrativi impugnati nel presente giudizio, la cui natura ed i cui effetti determinano l'individuazione del Giudice avente giurisdizione e competenza territoriale. Il ricorso è inammissibile non avendo il ricorrente impugnato alcun atto amministrativo, tali non essendo gli elenchi dei candidati ammessi a sostenere la prova orale e dei candidati abilitati, precludendo la generica formulazione degli atti gravati l'esercizio del diritto di difesa alle controparti.

1.4.1. L'eccezione è infondata.

Risulta evidente dal tenore del ricorso introduttivo del giudizio che sono stati avversati gli elenchi in epigrafe limitatamente alla *ammissione* a sostenere la prova orale di esame e calendario, nonché alla *ammissione* alla prova orale ed infine alle *abilitazioni* di candidati aventi il titolo di geometri in possesso di diplomi vecchio ordinamento.

La natura di atti e provvedimenti amministrativi – in quanto concernenti, si ribadisce, la sessione di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale e di perito industriale laureato - dell'oggetto dell'impugnazione non pare dubitabile.

1.5. L'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Catania, Alfredo Ando', Antonino Bucolo, Marcello Cantone,

Salvatore Giuseppe Canzoniere, Sebastiano Grillo, Salvatore Mingiardi, Mauro Nicolosi, Giacomo Nicosia, Giovanni Pellegrino, Mario Pennisi, Giuseppe Santo Pepi, Carmelo Polizzi, Salvatore Pulvirenti, Salvatore Sales, Francesco Squillaci, Filippo Emanuele Verso, Roddy Zicca hanno poi eccepito il difetto di legittimazione a ricorrere, argomentando che la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri liberi professionisti non è legittimata a impugnare gli atti con cui i suoi iscritti vengono ammessi agli esami di abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale, non venendo leso alcun interesse e/o diritto soggettivo di cui è titolare. Né, in sé, il conseguimento di un altro titolo e/o abilitazione professionale da parte dei geometri arreca alcun pregiudizio all'Ente previdenziale; la scelta dell'attività professionale da svolgere costituisce una delle libertà fondamentali garantite anche ai geometri.

Paolo Mario Liberto e il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati hanno argomentato in ordine alla carenza di interesse ad agire e di *legitimitas ad causam* in capo alla parte ricorrente, argomentando che il ricorso tende unicamente ad evitare che i soggetti abilitati all'esercizio della professione di perito industriale si cancellino dalla Cassa geometri e si iscrivano alla corrispondente Cassa previdenziale, ovvero dall'Ordine dei Geometri territorialmente competente per iscriversi ad altro Ordine; tale pregiudizio, tuttavia, è meramente ipotetico.

Inoltre, non esiste alcuna norma che vieta l'iscrizione a due diversi ordini professionali, né può impedirsi ad un soggetto di acquisire un nuovo titolo, essendo l'abilitazione cosa differente rispetto all'effettivo esercizio della professione e quindi all'iscrizione alla cassa corrispondente.

1.5.1. Le eccezioni sono infondate.

Va in primo luogo osservato che – secondo la giurisprudenza costituzionale - la privatizzazione degli enti gestori di forme di previdenza integrativa, nell'ambito della razionalizzazione della organizzazione

amministrativa, ha inciso esclusivamente sugli strumenti gestionali volti al perseguimento di un fine previdenziale ed assistenziale rimasto inalterato, come immutata resta l'evidenza pubblicistica dell'attività svolta.

Ciò premesso, il Collegio richiama l'argomentazione della stessa parte ricorrente che traduce l'interesse al ricorso nei *“rischi correlati alla capacità di continuare a svolgere le proprie funzioni?” in caso di perdita massiva di iscritti* (cfr. pag. 10 della memoria depositata in data 20 marzo 2020 dalla parte ricorrente).

Inoltre, la parte ricorrente ha concretamente dimostrato che - dalla verifica degli elenchi dei professionisti abilitati alla libera professione di perito industriale e P.I.L. sessione 2019 - alcuni geometri, già iscritti presso l'albo professionale dei geometri, hanno presentato richieste di cancellazione dallo stesso albo professionale mentre altri hanno avanzato richieste di variazione giuridica (*id est*, pur rimanendo iscritti all'albo dei geometri hanno optato per la previdenza E.P.P.I. - Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei P.I.L.): cfr., in particolare, la produzione documentale depositata in data 26 febbraio 2020.

Risulta pertanto dimostrato che la cancellazione dall'Ordine e dalla Cassa Geometri non sono eventi ipotetici ed eventuali.

Infine, quanto all'argomento - speso da Paolo Mario Liberto e dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati - secondo il quale l'esodo paventato può essere evitato mediante l'alleggerimento dei costi di iscrizione alla Cassa geometri (ad oggi meno convenienti rispetto a quelli della Cassa dei periti industriali), il Collegio ritiene che si tratti di rilievo inidoneo a dimostrare l'insussistenza della legittimazione e dell'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente.

1.6. L'Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Catania, Alfredo Ando', Antonino Bucolo, Marcello Cantone, Salvatore Giuseppe Canzoniere, Sebastiano Grillo, Salvatore Mingiardi, Mauro Nicolosi, Giacomo Nicosia, Giovanni Pellegrino, Mario Pennisi,

Giuseppe Santo Pepi, Carmelo Polizzi, Salvatore Pulvirenti, Salvatore Sales, Francesco Squillaci, Filippo Emanuele Verso, Roddy Zicca hanno altresì eccepito l'inammissibilità del ricorso per la mancata impugnazione del bando (ordinanza 373/2019) del MIUR nella parte in cui ammette agli esami di abilitazione i candidati in possesso di diploma afferente al settore "Tecnologico" di cui al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, tra i quali rientra il diploma di geometra del vecchio ordinamento.

1.6.1. L'eccezione è infondata.

Come si dirà in appresso, trattandosi di questione concernente il merito della controversia, l'ordinanza n. 373/2019 (*Indizione, per l'anno 2019, della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale e di Perito Industriale Laureato*) contempla fra i requisiti di ammissione quello del "possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di perito industriale capotecnico, del diploma di maturità tecnica di perito industriale, ai sensi dell'art. 1 della legge 2 febbraio 1990, n. 17, conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto ovvero in possesso del diploma afferente al settore «Tecnologico», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88", non contemplando quello di geometra c.d. vecchio ordinamento.

L'ordinanza n. 373/2019, pertanto, nella prospettiva difensiva della parte ricorrente, non doveva essere avversata, "non presentando alcun profilo di lesività [...] ma rappresentando, al contrario, un parametro alla stregua del quale valutare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati" (cfr. pag. 3 della memoria depositata in data 20 marzo 2020).

1.7. Paolo Mario Liberto e il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati hanno eccepito l'improcedibilità del ricorso a norma dell'art. 4, comma 2 bis, della legge 17 agosto 2005, n. 168 ("Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle

medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”).

Analoga eccezione è frapposta dall’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Catania.

1.7.1. L’eccezione è infondata.

La sopra richiamata disposizione normativa richiede, affinché il “consolidamento degli effetti” si verifichi, che i candidati siano “*in possesso dei titoli per partecipare al concorso*” e, nel caso che occupa, è proprio il possesso del titolo per partecipare agli esami di abilitazione a formare oggetto di contestazione.

1.8. Paolo Mario Liberto e il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati hanno eccepito l’improcedibilità sotto il profilo dell’avvenuta iscrizione all’Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati; i provvedimenti di iscrizione non risultano essere impugnati, e tra gli atti di iscrizione e l’eventuale annullamento dell’abilitazione non si pone alcun rapporto di invalidità caducante.

Analoga eccezione è frapposta dall’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Catania.

1.8.1. L’eccezione è infondata.

In primo luogo va premesso che la contestazione dell’iscrizione - come sopra precisato - esulerebbe dalla giurisdizione del giudice adito.

In secondo luogo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito - ma il richiamo che segue viene fatto dal Collegio al solo fine di esaminare l’eccezione *de qua* - che se la legge prescrive per l’iscrizione all’albo professionale il superamento dell’esame di stato abilitativo e la partecipazione a tale esame richiede a sua volta il possesso di un valido titolo è semplicemente consequenziale - e logico - ritenere che col venir meno del titolo venga necessariamente meno il titolo abilitativo e, con esso, la legittimità dell’iscrizione (cfr. Cass. civ., sez. III, 14 luglio 2006, n. 16127).

1.9. Paolo Mario Liberto - evocando gli artt. 1, 6, 7 e 9 del D.M. 29 dicembre 1991, n. 445 in merito alla “procedura complessa” che connota la fase di ammissione dei candidati alle prove di esame consta - ha altresì eccepito l’inammissibilità e/o l'improcedibilità del gravame per omessa impugnazione dei decreti con i quali il MIUR (nota prot. 1355 del 19 settembre 2019) ha nominato le commissioni ed assegnato il numero di candidati e poi (nota prot. n. 1521 del 16 ottobre 2019), ha disposto la costituzione e la composizione delle Commissioni, con l'attribuzione dei relativi candidati, raggruppati per specializzazione, i cui nominativi sono stati inviati all'Istituto sede d'esame.

Invero, detti decreti – che hanno ratificato l’ammissione dei candidati da parte dei Collegi competenti ed hanno proceduto alla nomina delle relative commissioni di esame – dovevano ritenersi lesivi per le ragioni dei ricorrenti, atteso che, come detto, nel prendere atto delle ammissioni già intervenute e ritenendo i candidati in possesso dei requisiti, davano ulteriore seguito alla procedura di abilitazione.

L’eccezione in questione è frapposta altresì dall’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Catania.

1.9.1. L’eccezione è infondata.

L’art. 12 del D.M. 29 dicembre 1991, n. 445 stabilisce che le commissioni esaminatrici “*verificano il possesso da parte dei candidati dei requisiti prescritti per l'ammissione agli esami e vigilano sul regolare svolgimento delle prove*” (comma 1).

E’ ben vero che il precedente art. 6 demanda ai Collegi dei periti industriali il compito di verificare la “*regolarità delle domande ricevute ed utilmente prodotte*” e, compiuto ogni opportuno accertamento di competenza, di trasmettere al Ministro della pubblica istruzione gli “*elenchi nominativi dei candidati in possesso dei requisiti, suddivisi per specializzazioni, ai fini della determinazione del numero delle commissioni esaminatrici da nominare*” (disciplina ripresa dall’art. 7 dell’ordinanza n. 373 del 24 aprile 2019 di indizione della sessione degli

esami di Stato).

A giudizio del Collegio si tratta, tuttavia, di adempimenti di tipo preparatorio ed istruttorio - di evidente natura endoprocedimentale - funzionali, come recita la previsione richiamata, alla determinazione del numero delle commissioni esaminatrici da nominare (e la stessa natura deve riconoscersi agli adempimenti posti in essere dal Ministero, una volta ricevuti gli elenchi nominativi dei candidati).

L'art. 12, comma 1, del D.M. 29 dicembre 1991, n. 445, come sopra evidenziato, stabilisce chiaramente la competenza delle commissioni esaminatrici in merito alla verifica del possesso da parte dei candidati dei *“requisiti prescritti per l'ammissione agli esami”*: sono pertanto gli elenchi formati dalle commissioni esaminatrici che - indipendentemente dalle valutazioni svolte “a monte” e ad altri fini, dal Collegio dei periti industriali e poi dal Ministero - definiscono la platea dei soggetti ritenuti in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione e solo avverso ad essi devono essere mosse le censure riguardanti - nella prospettazione difensiva della parte ricorrente - per l'appunto il difetto dei requisiti da parte di uno o più candidati ammessi e abilitati.

1.10. La parte resistente eccepisce il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia atteso che il ricorso ha ad oggetto esclusivamente l'impugnazione di atti emessi dalle commissioni n. 20 e 21 insediate presso l'Istituto Tecnico Industriale di Catania.

1.10.1. L'eccezione è fondata.

Nel processo amministrativo l'individuazione del soggetto titolare della legittimazione passiva risente della natura prevalentemente impugnatoria della domanda rivolta al giudice amministrativo che - come si ricava dall'art. 41, comma 2, cod. proc. amm., ricognitivo sul punto del precedente art. 21, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 - si pronuncia di regola sulla domanda annullamento di un atto adottato dall'Amministrazione.

Di conseguenza, e in aderenza al carattere impugnatorio del processo amministrativo, la legittimazione passiva deve essere riferita all'Amministrazione che ha effettivamente emesso l'atto amministrativo di cui il ricorrente chiede l'annullamento (arg. *ex* Cons. Stato, sez. IV, 11 giugno 2015, n. 2857; per una recente applicazione del principio cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 13 ottobre 2020, n. 2580).

Nel caso in esame nessuna contestazione è stata rivolta avverso l'attività provvedimento del Ministero della Giustizia, che in conclusione, deve essere estromesso dal giudizio.

1.11. La difesa erariale ha eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Istruzione in ordine all'operato del Collegio dei Periti Industriali, non avendo lo stesso Ministero alcuna competenza in ordine alla concreta valutazione dei medesimi requisiti, spettante, invece, *in primis* al Collegio dei Periti Industriali e, in subordine, alle commissioni esaminatrici, nominate dallo stesso Ministero, le quali, tuttavia, nella prassi, tendenzialmente si limitano a recepire l'operato del Collegio predetto, che "guida" l'intera procedura.

1.11.1. L'eccezione è infondata.

L'art. 12, comma 1, del D.M. 29 dicembre 1991, n. 445 stabilisce che le commissioni esaminatrici "*verificano il possesso da parte dei candidati dei requisiti prescritti per l'ammissione agli esami e vigilano sul regolare svolgimento delle prove*"; le commissioni esaminatrici, come evidenziato dalla stessa difesa erariale, sono nominate con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione.

2. Può a questo punto procedersi all'esame nel merito del ricorso.

3. Con il primo motivo la parte ricorrente deduce i vizi di *Violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 10 dell'Ordinanza MIUR prot. n. 373, del 24 aprile 2019, recante l'indizione della sessione di esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale e di Perito Industriale Laureato per l'anno 2019. Tassatività dei requisiti di ammissione alla prova d'esame e interpretazione*

strettamente letterale della Lex Specialis.

Secondo la parte ricorrente, i provvedimenti impugnati si pongono in contrasto con l'ordinanza M.I.U.R. prot. n. 373/2019, la quale, nel bandire la sessione degli esami di Stato da perito industriale e perito industriale laureato per l'anno 2019, ha delineando puntualmente i criteri di ammissione alle prove (artt. 1 e 2 e "NOTA 2" al "Modello di domanda – allegato 1").

Per l'esponente, l'ordinanza del MIUR e i suoi allegati sono chiari nel delineare i titoli di studio che rappresentano requisito indefettibile di ammissione all'esame di Stato di Perito, tra i quali non figura - né potrebbe essere ritenuto implicitamente richiamato - il diploma di maturità tecnica da geometra del previgente ordinamento; l'elencazione dei titoli di accesso all'esame recata dal bando riveste carattere tassativo e inderogabile alla luce della consolidata giurisprudenza amministrativa.

Nel caso di specie, le su riportate norme dell'ordinanza, laddove inderogabilmente impongono ai partecipanti di possedere il titolo di "*Perito Industriale capotecnico*" o il "*diploma di maturità tecnica di Perito Industriale*", ovvero il diploma "*affidente al settore "Tecnologico", di cui al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88*", introducono nella *lex specialis* una disposizione normativa del tutto inequivoca nel suo significato letterale e, perciò, di stretta interpretazione.

Da ciò discende come le commissioni resistenti di Catania abbiano operato in aperta violazione del bando, ammettendo a sostenere le prove d'esame e successivamente attribuendo l'abilitazione a soggetti privi dei requisiti dal medesimo richiesti, né potrebbe sostenersi che sia consentito procedere autonomamente all'integrazione delle clausole del bando in virtù di un *favor participationis*, non esistendo peraltro alcuna norma di legge che sancisca espressamente l'equipollenza tra i diplomi da geometra vecchio ordinamento e i nuovi diplomi c.d. CAT, non essendo dunque possibile

alcuna lettura espansiva delle clausole del bando di concorso relative ai requisiti di accesso all'esame di Stato.

Con il secondo motivo la parte ricorrente deduce i vizi di *Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, quarto comma, e 8, primo comma, del DM n. 88, del 15 marzo 2010, recante "norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"*.

La parte ricorrente, dopo aver effettuato una ricostruzione del quadro normativo vigente e dell'interpretazione di esso, ha osservato che mentre gli ultimi diplomi sono stati equiparati, ai fini dell'accesso agli esami di Stato, ai titoli di studio da perito e geometra acquisiti nella vigenza del vecchio ordinamento (sulla scorta dell'art. 6, comma 4, del D.P.R. n. 88/2010, in forza del quale il diploma di istruzione professionale, rilasciato al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi dei "nuovi" istituti professionali, costituisce *"titolo necessario per l'accesso all'università e agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica (...)"*, e precisa *"fermo restando il valore del diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico"*), si da far salvo l'effetto legale dei nuovi diplomi anche ai fini dell'abilitazione professionale, in ragione della prevista confluenza dei vecchi percorsi di studi nei nuovi Istituti superiori del settore "tecnologico", alcuna disposizione ha previsto la proporzione inversa, ovvero la validità dei vecchi diplomi a costituire titolo di accesso agli esami di una categoria diversa da quella relativa al titolo di studio acquisito, posto che l'equipollenza sancita dalla normativa si pone esclusivamente tra nuovi diplomi e vecchi, e non anche all'inverso.

Del resto, tale assimilazione condurrebbe ad un radicale stravolgimento dell'organizzazione degli ordinamenti professionali delle categorie coinvolte - ovvero geometri, periti agrari, periti industriali e agrotecnici -, che non potrebbe certo essere la conseguenza di interventi normativi di

mero riordino della scuola, adottati al solo scopo di ottenere “*una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico*” (art. 64, comma 3, del DL n. 112/2008).

Donde l'illegittimità dei provvedimenti impugnati con cui le amministrazioni resistenti hanno ammesso anche i geometri all'esame di stato da perito sulla base di interpretazioni analogiche ed estensive fuorvianti, erronee, destituite di fondamento ed in frontale contrasto con il quadro normativo generale e speciale.

Con il terzo motivo la parte ricorrente deduce i vizi di *Violazione e falsa applicazione degli artt. 6, quarto comma, e 8, primo comma, del DM n. 88, del 15 marzo 2010, recante “norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*. *Violazione e falsa applicazione delle note MIUR n. 27133 del 28 settembre 2015 e n. 16542 del 22 luglio 2019. Eccesso di potere.*

Secondo la parte ricorrente i provvedimenti impugnati risultano adottati anche in violazione delle circolari MIUR n. 27133 del 28 settembre 2015 e n. 16542 del 22 luglio 2019.

Il parere del MIUR del 16 giugno 2015 (nota n. 27133 del 28 settembre 2015), si è limitato a ravvisare l'equipollenza dei nuovi diplomi c.d. CAT ai diplomi vecchio ordinamento ai fini dell'accesso all'esame di abilitazione, e ciò prendendo le mosse dall'interpretazione dell'art. 6, comma 4, del DPR n. 88/2010, secondo cui resta fermo il valore del diploma a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico, e da tale precisazione ha dedotto l'idoneità dei nuovi diplomi CAT a costituire titolo valido per l'accesso all'esame di abilitazione.

Al contrario, il MIUR non ha mai affermato che i diplomi di geometra vecchio ordinamento potessero costituire titolo valido per l'accesso all'esame di Stato da perito, ma si è limitato a sostenere che i nuovi diplomi,

all'interno dei quali sono confluiti i vecchi percorsi scolastici da perito e geometra, consentono l'accesso alla professione di perito.

Inoltre, con nota prot. n. 16542 del 22 luglio 2019, la Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR ha affermato che *“l'UL si è espresso favorevolmente per l'equipollenza dei diplomi del nuovo ordinamento con quelli del vecchio ordinamento ai fini dell'accesso agli esami di abilitazione”*, ma che abilitare quale perito industriale un soggetto in possesso del “vecchio” diploma geometra rappresenti *“un'indebita applicazione analogica del parere dell'Ufficio Legislativo”*, essendo la possibilità di assimilazione dei vecchi diplomi ai nuovi CAT esclusa *“in assenza di espressa disposizione legislativa”*, conclusione confermata da pacifica giurisprudenza.

Inoltre, l'ordinanza del 24 aprile 2019 di indizione dell'esame di Stato da perito per la sessione 2019 ha espressamente indicato i requisiti di ammissione agli esami di Stato, individuando puntualmente e inderogabilmente i titoli di studio considerati validi a tal fine, senza in alcun modo inserire nell'elencazione il diploma di maturità tecnica di geometra; non a caso anche il MIUR, nella nota prot. n. 16542 del 22 luglio 2019 sopra citata, nel fornire la corretta interpretazione del proprio precedente parere, ha invitato il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali ad una *“più attenta applicazione di quanto indicato nell'Ordinanza che elenca correttamente in modo distinto i diversi titoli di studio di istruzione, avendone valutato l'ammissibilità per l'accesso all'esame di Stato”*.

Infine, ha argomentato la parte ricorrente, a voler aderire alla tesi in virtù della quale l'equipollenza tra i titoli di studio di vecchio e nuovo ordinamento avrebbe valenza trasversale, consentendo la promiscuità anche tra titoli acquisiti nella vigenza del vecchio ordinamento, tale puntuale elencazione sarebbe apparsa ridondante, e sarebbe stato sufficiente il mero richiamo ai diplomi CAT o titoli equivalenti.

Le parti resistenti e controinteressate nonché l'interveniente *ad opponendum* hanno con ampie e articolate argomentazioni contrastato la pretesa demolitoria.

4. I motivi - che possono essere esaminati congiuntamente - sono fondati nei termini in appreso specificati.

Va subito evidenziato che l'art. 1 dell'ordinanza 24 aprile 2019, n. 373 - di indizione, per l'anno 2019, della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale e di perito industriale laureato, ai soli fini dell'individuazione dei titoli di accesso e dei conseguenti, ulteriori, requisiti posseduti dai candidati, declina la seguente definizione del "candidato perito industriale": *<<il candidato in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di perito industriale capotecnico, del diploma di maturità tecnica di perito industriale, ai sensi dell'art. 1 della legge 2 febbraio 1990, n. 17, conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto, del diploma di istruzione superiore di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 afferente al settore «Tecnologico» secondo le confluenze di cui all'Allegato D, unitamente al possesso di uno dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, lettere A, B, C, D, E, F, G ed H della presente ordinanza. Ai sensi dell'art. 1 -septies, comma 2, della legge 26 maggio 2016, n. 89 detti candidati potranno essere ammessi alla sessione d'esame per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della medesima legge e, quindi, entro il 29 maggio 2021>>*.

Dalla chiara previsione sopra riportata si ricava che il "candidato perito industriale" è quello in possesso di:

- *diploma di istruzione secondaria superiore di perito industriale capotecnico; (ovvero di)*
- *diploma di maturità tecnica di perito industriale, ai sensi dell'art. 1 della legge 2 febbraio 1990, n. 17, conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto; (ovvero di)*
- *diploma di istruzione superiore di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15*

marzo 2010, n. 88 afferente al settore «Tecnologico» secondo le confluente di cui all'Allegato D (unitamente al possesso di uno dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, lettere A, B, C, D, E, F, G ed H dell'ordinanza).

In termini analoghi (*rectius*: sovrapponibili), è la previsione dell'art. 2, comma 1, della stessa ordinanza che - nel definire i requisiti di ammissione - prevede che alla sessione d'esami, e sino alla data del 29 maggio 2021, sono ammessi i candidati periti industriali in possesso dei sopra riportati diplomi (nel rispetto delle ulteriori condizioni stabilite).

A fronte di una specifica elencazione, dalle sopra richiamate previsioni rimane escluso il diploma di geometra c.d. "vecchio ordinamento".

Va peraltro evidenziato che nel sistema antevigente non era neppure possibile scorgere una equiparazione fra il diploma di perito industriale capotecnico e quello di geometra, avendo la giurisprudenza evidenziato che l'art. 65 della legge 16 giugno 1931, n. 889 elenca i diplomi di abilitazione tecnica alle diverse professioni che si conseguono al termine del corso superiore dell'istituto tecnico e che tra gli anzidetti diplomi quelli di perito industriale capotecnico e di geometra non vengono parificati per alcun fine (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 giugno 1991, n. 954; cfr. anche T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 18 aprile 2018, n. 2541 secondo la quale non vi è alcuna equipollenza *ex lege* tra il titolo di geometra e quello di perito industriale edile).

Ciò premesso, va ora evidenziato che la riforma del secondo ciclo di istruzione secondaria tecnica e professionale è stata intrapresa con l'art. 64, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 che ha demandato al "*Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario*" la predisposizione di un "*piano programmatico di interventi volti ad una maggiore*

razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico”.

Per il successivo comma 4 del medesimo art. 64, con uno o più regolamenti ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri: <<[...] *b. ridefinizione dei curricula vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali*>>.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, per quanto di interesse, è stato adottato il *regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133* (il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 concerne il regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali).

L'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 prevede che “*Al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi degli istituti tecnici viene rilasciato il diploma di istruzione tecnica, indicante l'indirizzo seguito dallo studente e le competenze acquisite, anche con riferimento alle eventuali opzioni scelte. Il predetto diploma costituisce titolo necessario per l'accesso all'università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli istituti tecnici superiori e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui ai capi II e III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2008, fermo restando il valore del diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento*

giuridico”.

L’art. 8, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 ha stabilito che gli attuali istituti tecnici di ogni tipo e indirizzo confluiscono, a partire dall’anno scolastico 2010-2011, negli istituti tecnici di cui allo stesso regolamento secondo quanto previsto dalla tabella contenuta nell’Allegato D).

Dall’ultimo inciso del sopra richiamato art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 è stato enucleato il valore del diploma c.d. CAT (*id est*, il diploma che si consegue all’esito del percorso degli istituti tecnici del settore tecnologico in relazione all’indirizzo “*costruzioni, ambiente e territorio*”: cfr. art. 2 del citato dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88) ai fini dell’accesso agli esami di abilitazione all’esercizio della libera professione.

In tal senso, l’ordinanza 24 aprile 2019, n. 373 richiama espressamente (cfr. pag. 44 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Concorsi ed esami – 4a serie speciale 7 maggio 2019, numero 36) <<*il parere reso in data 16 giugno 2015 dall’ufficio legislativo*>> del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca <<*sull’accesso agli esami abilitanti alle professioni di perito agrario, perito industriale, Geometra ed Agrotecnico e condiviso dall’Ufficio di gabinetto con nota prot. n. 27133 del 28 settembre 2015 che riconosce l’accesso ai sopracitati esami per coloro che siano in possesso del diploma afferente al settore «Tecnologico», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 secondo le confluenze di cui all’Allegato D*>>.

Il citato parere dell’Ufficio legislativo del 16 giugno 2015 – si ribadisce, richiamato nell’ordinanza di indizione della sessione di esami - ha dunque tratto dalle sopra richiamate disposizioni normative l’equiparazione (equipollenza) dei diplomi di istruzione professionale di cui alla riforma con i corrispondenti diplomi c.d. “vecchio ordinamento” ai fini dell’accesso all’esame abilitante alla professione (cfr. pagg. 3-4 di detto parere).

Nessuna previsione di legge però consente di enucleare l'equiparazione del diploma di geometra c.d. "vecchio ordinamento" (per quanto qui di interesse) con il ("nuovo") diploma c.d. CAT.

Né la suddetta equipollenza può essere ricostruita facendo leva sull'art. 27 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e sul D.M. 28 dicembre 2005, che ha testualmente previsto che *"Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 lett. b) dell'art. 27 del d. lvo 17.10.2005, n. 226 i titoli di studio in uscita dai percorsi di istruzione secondaria di secondo grado dell'ordinamento previgente sono dichiarati corrispondenti ai titoli di studio in uscita dai percorsi liceali del secondo ciclo del sistema formativo di istruzione e formazione, previsto dal Capo II del medesimo decreto legislativo n. 226/2005 secondo la tabella B allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante"* (art. 2).

A ben vedere detta previsione appare innanzitutto funzionale all'avvio del primo anno dei percorsi liceali (cfr. il comma 1 dell'art. 27 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226).

Inoltre, da detta previsione non è possibile trarre una vera e propria "equipollenza", come dimostra l'utilizzo del diverso termine *"corrispondenti"* utilizzato per porre in relazione i titoli di studio in uscita dai percorsi di istruzione secondaria di secondo grado dell'ordinamento previgente ai titoli di studio in uscita dai percorsi liceali del secondo ciclo del sistema formativo di istruzione e formazione, previsto dal capo II del decreto legislativo n. 226/2005.

Inoltre, come chiarito dalla giurisprudenza a proposito dell'ammissione ai concorsi pubblici, ove il bando richieda tassativamente il possesso di un determinato titolo di studio per senza prevedere il rilievo del titolo equipollente, non è consentita la valutazione di un titolo di studio diverso, salvo che l'equipollenza non sia stabilita da una norma di legge (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 18 aprile 2018, n. 2541; T.A.R. Marche, sez. I, 21 marzo 2017, n. 223), nella fattispecie non riscontrabile.

Osserva ancora il Collegio che dall'equiparazione dei diplomi di istruzione professionale di cui alla riforma con i corrispondenti diplomi c.d. "vecchio ordinamento" – come sopra evidenziato – non è possibile ricavare la c.d. "equipollenza inversa" (ritenuta inammissibile da consolidato orientamento giurisprudenziale: cfr. T.A.R. Toscana, sez. I, 27 aprile 2016, n. 696); per costante giurisprudenza (formatasi in relazione alla partecipazione ai pubblici concorsi), infatti, l'istituto dell'equipollenza fra i titoli di studio posseduti ha carattere "eccezionale" e non è quindi suscettibile di interpretazione analogica; all'equipollenza *ex lege* di alcuni titoli di studio con altri deve riconoscersi valenza "unidirezionale e non già bilaterale" (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 8 febbraio 2016, n. 495 ed ivi precedenti giurisprudenziali).

Inconferente si rivela, inoltre, il richiamo al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 che nel definire "libero" l'accesso alle professioni regolamentate, vieta le limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali che - tuttavia - non siano "fondate su espresse previsioni inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l'esercizio professionale", ferma peraltro la disciplina dell'esame di Stato, quale prevista in attuazione dei principi di cui all'art. 33 Cost. (art. 2, comma 1): nel caso che occupa è la stessa ordinanza di indizione della sessione di esami 24 aprile 2019, n. 373 – non avversata – a richiedere il possesso dei titoli specificamente individuati:

- *diploma di istruzione secondaria superiore di perito industriale capotecnico; (ovvero)*
- *diploma di maturità tecnica di perito industriale, ai sensi dell'art. 1 della legge 2 febbraio 1990, n. 17, conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto; (ovvero)*
- *diploma di istruzione superiore di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 afferente al settore «Tecnologico» secondo le confluenze di cui all'Allegato D (unitamente al possesso di uno dei requisiti previsti dall'art. 2,*

comma 1, lettere A, B, C, D, E, F, G ed H della stessa ordinanza).

Inconferente si rivela il richiamo all'art. 8, comma 1, del DPR n. 88/2010 e alla tabella di cui all'Allegato D), che riguardano la "confluenza" degli istituti.

Inconferente è, parimenti, il richiamo all'art. 55, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 che si sofferma sull'accesso agli esami di Stato per le professioni ivi indicate, in particolare, per i soggetti muniti del diverso titolo della laurea.

Si rivela inconferente anche l'argomento secondo cui un diplomato geometra sotto la vigenza del vecchio ordinamento non può conseguire un diploma c.d. CAT per poi poter ottenere l'abilitazione come perito industriale, in considerazione del fatto che *adducere inconueniens non est solvere argumentum*.

In conclusione, non sussistendo alcuna previsione di legge che stabilisca l'equiparazione del diploma di geometra c.d. "vecchio ordinamento" con il "nuovo" diploma c.d. CAT e in assenza nell'ordinanza di indizione della sessione di esami 24 aprile 2019, n. 373 dell'inclusione, fra i requisiti di ammissione, del diploma di geometra c.d. "vecchio ordinamento", la pretesa demolitoria recata dal ricorso introduttivo del giudizio si rivela fondata.

5. In conclusione, attesa la fondatezza delle doglianze - in ragione di quanto sopra precisato - il ricorso merita di essere accolto con conseguente annullamento degli atti avversati, nei limiti indicati e per quanto di ragione (*id est*, limitatamente ai candidati abilitati in possesso del diploma geometra c.d. vecchio ordinamento).

6. La novità delle questioni esaminate e la peculiare natura degli interessi sottesi alla vicenda contenziosa giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

- estromette dal giudizio il Ministero della Giustizia;
- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla gli atti impugnati, nei limiti indicati e per quanto di ragione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Pancrazio Maria Savasta, Presidente

Giuseppe La Greca, Consigliere

Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Giovanni Giuseppe Antonio Dato

IL PRESIDENTE

Pancrazio Maria Savasta

IL SEGRETARIO